

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 14/2009

Treviso, 4 settembre 2009

**OGGETTO: La “manovra d’estate” (DL 1.7.2009 n. 78 convertito dalla Legge 3.8.2009) -
Principali novità**

Con la conversione in legge della c.d. “manovra d’estate”, sono state in gran parte confermate le disposizioni previste dal DL 1.7.2009 n. 78; di seguito si analizzano le principali novità.

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

Il DL 78/2009 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (c.d. “Tremonti-ter”).

L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato; sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi.

Con riferimento all’ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti (acquisto, leasing, appalto) in macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (es. macchine di impiego generale, macchine per l’agricoltura e la silvicoltura); non sono, invece, oggetto dell’agevolazione gli immobili e gli autoveicoli, in quanto non richiamati nella suddetta divisione.

Sebbene la norma non ne faccia espresso riferimento, sembrerebbero agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti; ciò in quanto gli investimenti agevolabili sono individuati mediante il richiamo all’elenco dei produttori.

L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010. Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento, per l’acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione del bene.

L'agevolazione consiste nell'esclusione da imposizione sul reddito d'impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP.

L'agevolazione opera anche nel caso in cui l'impresa sia in perdita.

In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

- le imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d'imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d'imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva);
- le imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio soltanto nel caso in cui generino redditi nel periodo d'imposta agevolato, posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest'ultimo.

L'agevolazione viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto:

- ceda i beni agevolati a terzi;
- oppure destini i beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

In pratica, i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non devono essere "ceduti" prima del 31.12.2011.

Compensazione dei crediti fiscali

La compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:

- della dichiarazione annuale;
- ovvero dell'istanza trimestrale (modello TR).

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere dall'1.1.2010, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali. Pertanto, ad esempio, il credito IVA relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall'1.1.2010, se non nel limite di euro 10.000,00.

Nulla cambia, invece, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuale o trimestrali) nell'ambito dei versamenti con il modello F24 in scadenza nel secondo semestre 2009.

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line" o "F24 cumulativo"). In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (home/remote banking).

L'utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi:

- l'apposizione, da parte di un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro, del visto di conformità dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA potranno presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO.

Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo.

In caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

È stato previsto infine un innalzamento del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili nell'anno solare fino ad euro 700.000,00 a decorrere dall'1.1.2010.

Rateazione dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi settore

Il versamento dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore può avvenire in forma rateale, secondo le modalità di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97.

Decorrenza: la facoltà di rateizzazione è applicabile a decorrere dall'IVA risultante dal modello UNICO 2009 o IVA 2009 "separato" (saldo IVA 2008).

Nuovi coefficienti di ammortamento

Viene previsto che entro la fine dell'anno verrà realizzata la revisione dei coefficienti di ammortamento fissati dall'ormai lontano decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti dovranno, da un lato, consentire un ammortamento più veloce per i beni ad elevata tecnologia o che producono risparmio energetico, e, dall'altro, comportare un rallentamento dell'ammortamento dei beni a consistenza prevalentemente patrimoniale.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio